



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI PAVIA

SEZIONE 3

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	FERRARI	PIETRO COSTANTE	Presidente e Relatore
<input type="checkbox"/>	CHIANURA	ARCANGELO	Giudice
<input type="checkbox"/>	MARCIALIS	GIOVANNI	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 574/14 depositato il 11/11/2014
 - avverso INTIMAZ. DI PAG. n° 07920149007978811 CONCESS.GOVERN. IVA
 - avverso INTIMAZ. DI PAG n° 07920149007978912 TRIB.ERARIALI RIT.FONTE RETR.
 - avverso INTIMAZ. DI PAG n° 07920149007979013 IVA-ALTRO
 - avverso INTIMAZ. DI PAG n° 07920149007979114 IRAP IRPEF-IVA-ALTRE
 - avverso INTIMAZ. DI PAG n° 07920149007979417 IRAP IRPEF-IVA-ADD.
 - avverso INTIMAZ. DI PAG n° 07920149007979619 IRPEF-ALTRO ALTRI TRIB. ER.
 - avverso INTIMAZ. DI PAG n° 07920149007979821 IRPEF-ALTRO
- contro: AGENTE DI RISCOSSIONE MILANO EQUITALIA NORD S.P.A.
difeso da:

██████████ 27100 PAVIA

proposto dal ricorrente:

██████████ GIOVANNI ANDREA

difeso da:

LEONETTI AVV. UGO
VIA BRAMBILLA 68 27100 PAVIA PV

SEZIONE

N° 3

REG.GENERALE

N° 674/14

UDIENZA DEL

19/03/2015

ore 09:30

SENTENZA

N°

913

PRONUNCIATA IL:

19/03/2015

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

30/03/2015

Il Segretario

[Signature]



Premesso che:

- che il ricorrente, sig. Giovanni Andrea [REDACTED], residente dal 3.9.2002 in [REDACTED] (S), ivi emigrato da Pavia, invalido civile, ha tempestivamente impugnato n. 7 intimazioni di pagamento per complessivi € 2.553.183,30, tutte fattegli notificare da Equitalia Nord SpA in data 29.09.2014 a mani della moglie convivente sig.ra Rosa [REDACTED], lamentando in primis: -di non aver mai ricevuto le cartelle indicate sugli atti di intimazione; nonché: -violazione dell'art. 24 della Carta Costituzionale e dell'art. 3 L. 241/90 e art.7 L. 212/2000 perché mancherebbero negli atti impugnati gli specifici organi giudiziari avanti i quali proporre ricorso ed il termine entro cui impugnare; -inoltre ha ulteriormente eccepito la prescrizione della pretesa creditizia dell'Erario, essendo ex art. 2948 cod.civ. trascorsi ben più di 5 anni, trattandosi di obbligazioni tributarie di natura periodica. Esso ricorrente ha osservato che per ben 6 delle 7 intimazioni ricevute ed opposte, stando alle asserite date indicate da Equitalia di avvenuta notifica delle relative cartelle, sono decorsi più di 10 anni, motivo per cui per tali 6 intimazioni sarebbero prescritti i tributi relativi; da ultimo ha anche eccepito la nullità degli atti impugnati per l'omessa indicazione del criterio di calcolo degli interessi dovuti; ha chiesto quindi l'annullamento, nonché l'accertamento dell'inesistenza e/o illegittimità, nullità e inefficacia degli atti opposti in una agli atti ai medesimi collegati. Con vittoria di spese ed accessori di legge.

- Si è ritualmente costituita in giudizio Equitalia Nord spa contestando che il ricorrente non abbia potuto difendersi in giudizio ben conoscendo quali crediti fossero alla base degli atti impugnati, ergo non sussisterebbero nullità di sorta. Sulla prescrizione quinquennale Equitalia ha ritenuto infondata tale eccezione sostenendo che con la notifica della cartella il termine prescrizione diventa decennale e non più quinquennale! Ha di conseguenza citato decisioni della Suprema Corte e di merito. Ha sostenuto poi che non è previsto da alcuna norma la motivazione sull'atto di intimazione ove appare chiaramente il riferimento alla cartella presupposta. Né poi l'art. 7 dello Statuto del Contribuente prevede l'obbligo di motivazione per gli atti di intimazione, semmai per i soli atti amministrativi. Circa infine l'omesso calcolo degli interessi l'art. 30 D.P.R. n. 602/73 prevede che si applicano gli interessi di mora a far tempo dalla data di notifica fino a quella del pagamento al tasso di anno in anno fissato dal Ministero delle Finanze. Ha concluso chiedendo l'ammisibilità e/o la reiezione del ricorso. Con vittoria di spese.

Ciò premesso in fatto, in diritto l'adita Commissione

OSSERVA

Che il ricorso è meritevole di accoglimento.

Invero ben 6 su 7 delle intimazioni di pagamento impugnate, stando a quanto dalle medesime indicato, risultano derivare da cartelle che sarebbero state notificate dal concessionario dell'epoca Esatri (ora Equitalia Nord) da più di 10 anni e precisamente:

1)=L'intimazione n. 07920149007979114 notificata il 29.9.2014 per € 1.315.514,88 deriva dalla cartella n. 07920010048075806000 che sarebbe stata notificata in data 25.05.2001 (doc. 1);

2)=L'intimazione n. 07920149007979013 notificata il 29.9.2014 per € 101.468,76 deriva dalla cartella n. 07920010049041685000 che sarebbe stata notificata in data 25.05.2001 (doc. 2);

3)=L'intimazione n. 07920149007979417 notificata il 29.9.2014 per € 21.214,87 deriva dalla cartella n. 07920040050893041000 che sarebbe stata notificata in data 23.08.2005 a mani della moglie convivente Rosa Latte (doc. 3);

4)=L'intimazione n. 07920149007978811 notificata il 29.09.2014 per € 349.847,68 deriva dalla cartella n. 07920000022973810000 che sarebbe stata notificata in data 20.10.2000 (doc. 4);

5)=L'intimazione n. 07920149007978912 notificata il 29.09.2014 per € 43.640,68 deriva dalla cartella n. 07920010052518269000 che sarebbe stata notificata in data 06.06.2001 (doc. 5);

6)=L'intimazione n. 07920149007979619 notificata il 21.9.2014 per € 679.273,28 deriva dalla cartella n. 07920030007379469000 che sarebbe stata notificata in data 23.08.2005 (doc. 6);

7)=L'intimazione n. 079201490007979821 notificata il 29.9.2014 per € 42.311,15 deriva dalla cartella n. 07920020022095831 che sarebbe stata notificata in data 10.08.2002.

Questa Commissione, ben conoscendo l'annosa questione giuridica inerente l'applicabilità o meno dell'art. 2953 Cod.Civ. alle cartelle di pagamento notificate da Equitalia e "cristallizzatesi", attesa la mancata opposizione del contribuente debitore, in un credito irrefutabile, ritiene -seguendo una parte della dottrina e della giurisprudenza emergente- che a tali cartelle non opposte nei termini, non possa essere applicato l'effetto dell'art. 2953 c.c., non potendosi applicare in via analogica l'equiparazione del maggior termine decennale della prescrizione, ancorché il credito portato in cartella si prescriviva per sua natura in un termine più breve. Questa Commissione non ignora infatti il costante orientamento della C.T.P. di Brindisi secondo cui "la cartella di pagamento, non impugnata nei termini di legge, è come tale divenuta definitiva, è soggetta al termine decennale di prescrizione, ... da quando è stata notificata" (GTP BR, Sez. IV, Sent. 24.01.2012 n. 111).

Piuttosto questo Collegio è orientato -come la maggior parte della Giurisprudenza ordinaria civile di 1° grado- nel senso di ritenere del tutto inapplicabile l'art. 2953 c.c. alla cartella di pagamento, non potendosi equiparare quest'ultima alla sentenza, pur avendo in comune taluni aspetti peculiari. Infatti la

cartella esattoriale non è titolo giudiziale ed è regolata dallo stesso termine di prescrizione del credito: dalla medesima portata. Invero la prescrizione della cartella esattoriale diventa decennale soltanto nel caso in cui si venga a trovare di fronte ad una sentenza passata in giudicato (c.d. *actio iudicati* indicata dall'art. 2953 cod. civ.). Solo in questo caso il termine prescrizione varia da quello originario più breve (quinquennale) previsto per il tributo ordinario in quello decennale. (Cf. Trib. BR Sez. Lav. Sent. 6.3.2014 n. 509 e 24.3.2014 n. 651).

A confortare la Commissione vi è da ultimo la sentenza 14.03.2014 n. 688 della Corte Appello di Lecce la quale ha mutato il suo precedente orientamento interpretando ed innovando la norma col ritenere infatti inapplicabile l'art. 2953 c.c. in via analogica alle cartelle esattoriali, trattandosi di norma speciale nell'ordinamento giuridico. Detta norma infatti prevede che "i diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni". Non risulta infatti che l'ordinamento giuridico italiano preveda una norma simile comportante il medesimo effetto giuridico ad altri atti, né parimenti alle c.d. irretrattabilità della cartella di pagamento. L'art. 2953 c.c. riguarda unicamente le condanne di pagamento dei crediti accertati e verificati da una sentenza definitiva, cioè passata in giudicato. Solo in tal caso il termine prescrizione in forza dell'*"actio iudicati"* diventa da quinquennale a decennale.

Pertanto la cartella di pagamento, ben diversa da una sentenza, è piuttosto comparabile con un atto di precetto prodromico all'azione esecutiva civilistica per esigere i crediti del privato e, nel caso in esame, per esigere i crediti in concessione ad Equitalia e/o altra azienda concessionaria dell'Erario.

Resta quindi assodato che l'art. 2953 c.c. è una norma speciale per cui non potrebbe applicarsi in via analogica ad altri casi diversi dalla sentenza, così come stabilito quasi 50 anni orsono dalla Cass. Civ. 29.01.1968 n. 285. Tale principio invero non è mai stato inosservato e/o discusso, essendo giuridicamente affermato che l'art. 2953 c.c. è applicabile soltanto quando il diritto di credito sia divenuto definitivo in forza di una sentenza passata in giudicato. Negli altri casi dovrà applicarsi la prescrizione breve (v. Cass. S.U. 10.12.2009 n. 25790 – Cass. Civ. Sez. V sent. 19.7.2013 n. 17669).

Alla luce delle suddette considerazioni risulta parzialmente condivisibile l'orientamento giurisprudenziale di merito che collega la mancata applicazione del termine di cui al cit. art. 2953 c.c. per l'assenza di analogia tra la cartella di pagamento non opposta (come tutte quelle richiamate nelle impugnate intimazioni) e la sentenza passata in giudicato. Così anche il Tribunale di BR Sez. Lav. 27.11.2012 n. 4078/2012, il Trib. di TO Sez. III, 10.05.2013, Trib. di Cosenza, sent. 8.5.2013.

Prescindendo dalla non assimilabilità della cartella di pagamento alla sentenza, gli effetti dell'art. 2953 c.c. non possono e non devono mai essere applicati in via analogica, essendo norma speciale come ben specificato nella già citata sentenza Cass. Civ. 29.01.1968 n. 285.

Pertanto, mutuato il predetto ormai prevalente orientamento, derivando gli atti impugnati da cartelle di pagamento mai opposte, per le quali contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta Equitalia, per 6

delle 7 impugnate è addirittura maturata la prescrizione decennale, questa Commissione ritiene che i crediti varati dall'Erario, e per esso dal Concessionario Equitalia Nord SpA, siano tutti prescritti, dovendosi ritenere applicabili alle cartelle richiamate nelle intimazioni di pagamento la prescrizione breve quinquennale, che peraltro non è risultata mai interrotta.

Accolta tale eccezione, restano assorbite le altre doglianze delle parti.

In punto spese appare equa la loro compensazione inter partes, trattandosi di vexata questio assai tribolata e che si auspica venga presto disolta nel senso sopra prospettato, in guisa da rendere omogenee le decisioni future in tema per la Giustizia Tributaria.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso annullando le impugnate intimazioni di pagamento. Spese compensate.

Pavia, 19. Marzo 2015



IL PRESIDENTE-RELATORE

(Pietro Costante Ferrari)

Handwritten signature of Pietro Costante Ferrari.